



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Assessore all'Urbanistica e Enti locali

Via Vannetti, n. 32 - 38122 Trento

Tel. 0461 493202- Fax 0461 493203

e-mail: ass.urbentilocali@provincia.tn.it

AI
COMUNI
LORO SEDI

ALLE COMUNITA'
LORO SEDI

AL
CONSORZIO DEI COMUNI
TRENTINI
Via Torre Verde, 21
38100 – TRENTO

AGLI
ORDINI E COLLEGI
PROFESSIONALI
LORO SEDI

AL
SERVIZIO AUTONOMIE LOCALI
S E D E

Trento, **31 agosto 2011**

Prot. n. S013/2011 / **506744** /18.

Oggetto: Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106. Disposizioni in materia di urbanistica recate dall'articolo 5. Inapplicabilità nel territorio della Provincia autonoma di Trento.

Il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106, all'articolo 5 reca disposizioni diverse in materia di "Costruzioni private".

Fra le diverse disposizioni recate dal predetto articolo, ferma restando la piena applicabilità anche nel territorio della Provincia di Trento di quelle attinenti il diritto civile e penale, ve ne sono alcune che attengono invece alla materia "urbanistica e piani regolatori" nella quale, come è noto, lo Statuto speciale di autonomia riconosce alla Province autonome di Trento e Bolzano competenza legislativa esclusiva, ai sensi dei numeri 5) e 6) del comma 1

dell'articolo 8 dello Statuto medesimo. Tali disposizioni non sono direttamente applicabili quindi in Provincia di Trento, in quanto la Provincia è già dotata di un completo ed articolato ordinamento urbanistico provinciale, recentemente riformato mediante la nuova legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) ed il nuovo Piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5.

In particolare non trovano applicazione in Provincia di Trento le disposizioni di cui al comma 2 del citato articolo 5 di modifica al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, per le medesime ragioni già sostenute con precedente circolare del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio di data 14 luglio 2003, prot. n. 3785/03-13-II-PGM, avente per oggetto gli effetti nell'ordinamento urbanistico provinciale dell'entrata in vigore del Testo unico dell'edilizia.

Conseguentemente non trovano applicazione in Provincia di Trento nemmeno le disposizioni di modifica alla legge 7 agosto 1990, n. 241 recanti disposizioni di coordinamento con il Testo unico dell'edilizia in materia di estensione della disciplina della SCIA in campo edilizio.

In ogni caso è lo stesso Testo unico dell'edilizia che fa salvo, con il comma 2 dell'articolo 2, l'esercizio della potestà legislativa esclusiva delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

In conclusione, si ritiene che le disposizioni in materia di edilizia recate dal Testo unico, anche per le parti innovative introdotte rispetto alle norme statali previgenti, non producono nessun effetto innovativo immediato nell'ordinamento provinciale né comportano un obbligo di adeguamento per il legislatore provinciale. Ne consegue che **nella materia edilizia** continuano ad applicarsi le disposizioni recate dalla legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1.

Resta ferma, come già precisato in premessa, l'applicazione di nuove disposizioni in materia civilistica e penale, quali quelle recate dal comma 13 del nuovo articolo 20 del Testo unico dell'edilizia, e quelle di cui all'articolo 2643 del Codice civile, come modificato con il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legge n. 70 del 2011.

Distinti saluti.

L'ASSESSORE
- Mauro Gilmozzi -

PGM